

FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

Il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e operativo dal 2000. La sua finalità è quella di favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali portate dalle imprese. Grazie al Fondo l'impresa ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive sugli importi garantiti dal Fondo, che non offre comunque contributi in denaro.

SOGGETTI BENEFICIARI

PMI e Consorzi iscritti nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio - in caso di professionisti, devono essere iscritti agli ordini professionali o aderire alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013;

Sono ammissibili tutti i soggetti beneficiari finali che svolgono una qualsiasi attività economica, ad eccezione di quelle rientranti nelle sezioni riportate nelle Disposizioni operative del Fondo stesso

Le imprese inoltre:

- devono essere valutate economicamente e finanziariamente sane dal Gestore - MCC sulla base dei criteri contenuti nella Parte VI delle Disposizioni operative;
- non devono aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea ai sensi del DPCM 23 maggio 2007 ("Impegno Deggendorf");
- non devono essere definite imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2, paragrafo 18, del Reg. UE 651/2014;

OPERAZIONI FINANZIARIE AMMISSIBILI

Sono ammissibili alla GARANZIA DIRETTA O CONTROGARANZIA le operazioni finanziarie direttamente finalizzate all'attività d'impresa, secondo modalità e criteri specifici stabiliti nelle disposizioni operative del Fondo, ad esempio:

- a) le Operazioni di durata non inferiore a 36 mesi;
- b) le Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A.;
- c) le Operazioni sul capitale di rischio;
- d) le Operazioni di consolidamento delle passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata;
- e) le Operazione Nuova Sabatini.
- f) altre operazioni finanziarie

Nell'ambito delle Operazioni di durata non inferiore a 36 mesi e delle Altre operazioni finanziarie, sono ammissibili (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- le operazioni di liquidità, finalizzate, ad esempio, al pagamento dei fornitori, al pagamento per le spese per il personale ecc.;
- le operazioni di consolidamento delle passività a breve termine accordate da un soggetto finanziatore diverso nonché appartenente ad un diverso gruppo bancario, rispetto a quello che ha erogato i prestiti oggetto di consolidamento;

- le operazioni di rinegoziazione dei debiti a medio/lungo termine, ossia le operazioni finalizzate alla modifica dei piani di rimborso attraverso l'allungamento della durata, la rimodulazione delle quote capitale e/o l'applicazione di un tasso d'interesse inferiore, a cui sia connessa una nuova delibera di concessione del soggetto richiedente ed una nuova erogazione;
- le operazioni di fideiussione strettamente connesse all'attività "caratteristica" dell'impresa e aventi ad oggetto un obbligo di pagamento del soggetto beneficiario.
- le operazioni di sottoscrizione di cambiale finanziaria;
- le operazioni a fronte di investimento;
- i Prestiti partecipativi;
- i Finanziamenti a medio - lungo termine.

PERCENTUALI DI COPERTURA E IMPORTO MASSIMO GARANTITO

La percentuale di garanzia è pari all'80% (60% se operazione finalizzata a consolidamento passività a breve stesso istituto).

Importo massimo garantito non superiore a Euro 2.500.000,00 di cui 1.500.000,00 a breve termine.
n.b. Dal 2018 unico limite 2.500.000

MODALITA' DI ACCESSO / RICHIESTA

In attesa della riforma 2018, in essere il sistema di valutazione con modello "SCORING" a 3 fasce di merito e si può o
- in forma DIRETTA; se richiesta direttamente dalla Banche, Intermediari e altri soggetti abilitati (procedura semplice fascia 1)

- sotto forma di CONTROGARANZIA (procedura semplificata - fascia 1-2 e start-up) se richiesta per il tramite Co (es. Confidi Systema!)

Dal 2018 entrerà in vigore un nuovo modello di valutazione "RATING" per tutte le forme tecniche, attualmente sperimentale solo per Operazioni Nuova Sabatini.

Con tale modello la percentuale di garanzia sarà variabile in funzione della forma tecnica e della fascia di rating (maggiore in funzione di un maggior rischio)

PER INFORMAZIONI

Per approfondimenti: [Fondo di Garanzia](#)

Per informazioni: [Consulenti Credito presso le nostre sedi.](#)